



Un'**errata tardiva reinterpretazione della disciplina fiscale** da applicare alle prestazioni del Fondo di Solidarietà si è scaricata nel mese di maggio sugli ex bancari esodati in forza degli accordi che hanno regolato in questi anni praticamente tutti i processi di ristrutturazione nelle banche, con il ricorso appunto al Fondo di Solidarietà di settore.

Come noto, i bancari che anticipano l'uscita grazie al Fondo di Solidarietà ricevono, per un massimo di cinque anni, l'equivalente di quanto prenderanno come pensione al netto delle imposte. A versare l'assegno straordinario è l'INPS che a sua volta riceve il denaro dalle banche.

All'assegno si applica la tassazione separata al tasso agevolato del TFR. Fino ad oggi (il Fondo esiste dal 2000), il Fisco non aveva mai chiesto altro. Ora invece, anno 2021, **l'Agenzia delle Entrate, a seguito comunicazioni INPS, ha predisposto ed inviato verso la platea dei lavoratori bancari esodati avvisi bonari relativi a somme da versare al Fisco per integrazione imposte**. Ciò stravolge, a danno dei lavoratori, le condizioni alla base degli accordi di uscita anticipata.

Gli avvisi pervenuti al momento riguardano gli ex bancari che, nel 2016, ricevevano l'assegno straordinario di accompagnamento alla pensione erogato dal "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito del personale del credito". Cinque anni fa - dati INPS - erano circa 11mila le persone che ricevevano l'assegno e si ritiene che il 70% (quasi 8mila) possano aver ricevuto l'avviso dell'Agenzia delle Entrate. L'ammontare da pagare è in media di circa 2mila euro (sull'anno) per chi nel 2016 ha percepito l'assegno dal Fondo.

Per un "contribuente" che riceve un avviso bonario dall'Agenzia delle Entrate esistono in linea generale le seguenti opzioni percorribili:

- pagare,
- presentare entro i termini dell'avviso un'istanza di rateizzazione del pagamento,
- lasciare scadere i termini dell'avviso ed attendere la cartella esattoriale (di per sé inclusiva di maggiorazioni e sanzioni), che è un atto esecutivo e pertanto opponibile con apposito ricorso davanti alla Commissione Tributaria nei vari gradi di giudizio.

A tal fine, riferendoci agli ex bancari "attenzionati" dall'Agenzia delle Entrate, va precisato che:

- l'avviso ricevuto non è un atto esecutivo e di per sé non può essere formalmente impugnato,
- chi ha ricevuto l'avviso può comunque avviare una richiesta di "**esercizio dell'autotutela**" in cui si chiede l'annullamento della comunicazione ricevuta adducendo la motivazione che "**la riliquidazione dell'imposta non è dovuta poiché l'erogazione dell'assegno deve avvenire al netto come è previsto dal regolamento del Fondo di Sostegno al reddito e dalla sentenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro n° 18128 del 22 agosto 2014**",
- l'atto di autotutela non produce automaticamente l'effetto di sospensione dei termini e, se non accolta, non impedisce l'emissione della relativa cartella (la sospensione può essere accordata dalla sede territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate, ma non è garantito ciò avvenga),
- in caso di non accoglimento dell'istanza o di mancata risposta alla stessa, esiste la possibilità, finalizzata a guadagnare tempo in attesa della definizione di una soluzione, di attivare il pagamento rateale come da indicazioni contenute nell'avviso bonario. La prima rata deve comunque esser pagata entro il termine previsto dall'avviso. Il pagamento della prima rata blocca la procedura di iscrizione a ruolo e l'emissione conseguente della cartella, che riprenderà in caso di mancato pagamento della/e rate successive.

Vi sarà poi ovviamente il tema di come recuperare il pagamento effettuato.

Ad oggi, le segreterie sindacali nazionali – forti del fatto che le prestazioni previste per i percettori degli assegni straordinari sono erogate **al netto dell'imposizione fiscale** in coerenza con quanto attualmente previsto dal Regolamento del Fondo ed in ossequio agli accordi costitutivi – hanno coinvolto l'Abi ed ottenuto l'apertura di una verifica presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, affinché siano garantiti i diritti – e le tasche – delle lavoratrici e dei lavoratori e le prerogative del Fondo di Solidarietà. Al momento non sono ancora emerse soluzioni. È stato chiesto all' Agenzia delle Entrate di provvedere alla sospensione dei termini di avviso del pagamento. Nel frattempo, proseguono le verifiche e per oggi è previsto un ulteriore incontro. **Abi, Ministero delle Finanze e INPS devono garantire oggi la corretta interpretazione delle norme** che per vent'anni hanno garantito il funzionamento del Fondo di Solidarietà di settore, strumento unicamente finanziato dalle aziende del settore e quindi a costo zero per l'Erario.

In assenza di soluzioni, da parte sindacale si è pronti alle vie legali. Nulla va chiesto ai lavoratori esodati, **la richiesta dell'Agenzia delle Entrate è illegittima perché viola l'elemento fondante dell'accordo sindacale e cioè che il lavoratore riceve un assegno "nettizzato" perché sollevato da ogni onere impositivo**. Sono le banche ad essere soggetto fiscale nell'ambito del funzionamento del Fondo, ed esse dovrebbero rispondere degli eventuali oneri dovuti ad una interpretazione sbagliata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Da parte nostra rimaniamo a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

VEDI ANCHE:

Comunicato sindacale unitario del 20 maggio 2021:

<https://www.fisac-cgil.it/108952/avvisi-di-pagamento-agenzia-entrate-il-punto-sulla-situazione>

Modulo di richiesta esercizio di autotutela:

[https://www.fisac-cgil.it/wp-content/uploads/Richiesta-di-esercizio-autotutela\\_richiesta\\_esercizio\\_autotutela-1-003.doc](https://www.fisac-cgil.it/wp-content/uploads/Richiesta-di-esercizio-autotutela_richiesta_esercizio_autotutela-1-003.doc)

26 maggio 2021

**Fisac Cgil Fideuram**